



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 75 del 17/06/2004

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE SANITA' 4 giugno 2004, n. 305

Autorizzazione all'apertura del dispensario farmaceutico stagionale nella località di S. Sabina nel comune di Carovigno di pertinenza della ASL BR/1 ai sensi della L. 362/91, art. 6. Stagione estiva 2004. Richiesta pubblicazione.

IL DIRIGENTE DI SETTORE

Visto il D.Lgs 3 febbraio 1993 n. 29;

Visto il D.Lgs 31 marzo 1998 n. 80;

Vista la Legge Regionale 24 marzo 1974 n. 18;

Vista la L.R. n. 16/96;

Vista la Legge Regionale 4 febbraio 1997 n. 7;

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale 28 luglio 1998 n.3261 e successive integrazioni;

In Bari presso la sede del Settore Sanità, sulla base dell'istruttoria espletata dall'Ufficio Assistenza Farmaceutica n. 15 riceve dal Dirigente dello stesso la seguente relazione:

l'art. 6 comma 3 della L. 362 dell'8.11.91, prevede che nelle stazioni di soggiorno, cura e turismo e nelle località climatiche, balneari o termali o comunque d'interesse turistico con popolazione inferiore ai 12.500 abitanti, le Regioni possono autorizzare, in aggiunta alle farmacie esistenti, l'apertura stagionale di dispensari farmaceutici, tenendo conto della media giornaliera delle presenze annuali rilevate dalle A.P.T. provinciali.

Con deliberazione della Giunta Regionale n. 547 del 18.5.99, pubblicata sul BURP n. 59 del 7.6.99, sono stati emanati i criteri di massima necessari per consentire l'apertura dei suddetti dispensari stagionali, con la precisazione che, in caso di prima autorizzazione è necessario acquisire oltre al parere delle A.P.T. provinciali, la deliberazione di Giunta Municipale del Comune richiedente, mentre nei casi di rinnovo autorizzativo, è sufficiente la richiesta sindacale accompagnata comunque dal parere della relativa A.P.T.

Con nota prot. n. 24/5684/6 del 17.2.2004, integrata dalla nota prot. n. 24/15560/6 del 13.5.2004 l'Assessorato alla Sanità, ufficio n. 6, ha emanato le direttive a tutti gli organi interessati circa il rilascio delle autorizzazioni per l'apertura dei dispensari stagionali sia per quelli di nuova istituzione e sia per quelli da rinnovare, nonché, con la nota integrativa, ha puntualizzato circa l'affidamento dei presidi

stagionali da parte dei Sindaci.

La ASL BR/1 con nota prot. n. 609 del 26.5.2004 ha trasmesso la documentazione con la quale il Comune di Carovigno (BR), richiede l'autorizzazione per l'istituzione di un nuovo dispensario farmaceutico stagionale nella località marina di S. Sabina.

L'ufficio farmaceutico di questo Assessorato ha verificato che nella documentazione presentata dalla ASL BR/1 risultano allegate: la nota della APT della provincia di Brindisi prot. n. 1295 del 26.5.2004, con la quale comunica la media giornaliera delle presenze turistiche in detta località turistico - balneare, e la deliberazione di Giunta Municipale del comune di Carovigno (BR) n. 6 del 19.1.2004 con cui richiede l'istituzione di detto presidio farmaceutico stagionale.

Considerato che, la suddetta farmacia stagionale sarà sottoposta a verifica ispettiva da parte della ASL BR/1, territorialmente competente e che la stessa notificherà copia del relativo verbale d'ispezione all'ufficio Farmaceutico all'Assessorato regionale alla Sanità.

Si propone di autorizzazione l'istituzione del nuovo dispensario farmaceutico stagionale, per il periodo 15 giugno - 15 settembre 2004, nella località di S. Sabina nel comune di Carovigno (BR).

COPERTURA FINANZIARIA

Il presente provvedimento non comporta oneri a carico del Bilancio Regionale.

Ai sensi dell'art. 4 comma 1 della L.R. n. 17/99, la spesa derivante dal presente atto è contenuta nei limiti del F.S.R. ovvero delle ulteriori correlate assegnazioni statali a destinazione e non produce oneri aggiuntivi rispetto alla predetta assegnazione.

Il Dirigente dell'Ufficio 06

Dr. Enrico Manno

Per quanto sopra esposto:

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SETTORE SANITA'

- sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, letta la proposta formulata dai Dirigente dell'Ufficio interessato;

- vista la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento dal Dirigente dell'Ufficio;

- richiamato, in particolare il disposto dell'Art. 6 della L.R. 4 Febbraio 1997 n. 7 in materia di modalità di esercizio della funzione dirigenziale,

DETERMINA

Di autorizzare per l'anno 2004, dal 15 giugno al 15 settembre 2004, ai sensi dell'art. 6, comma 3, della legge 362/91 ed in applicazione della deliberazione di Giunta Regionale n. 547 del 18.5.99, pubblicata sul BURP n. 59 del 7.6.99, l'istituzione del dispensario farmaceutico stagionale nella località turistico - balneare di S. Sabina nel comune di Carovigno (BR), compreso nel territorio della ASL BR/1,

Di incaricare la ASL BR/1 ad effettuare l'opportuna visita ispettiva al fine di verificare la rispondenza del

suddetto esercizio stagionale ai requisiti igienico-sanitario e funzionale, con l'obbligo di trasmettere all'ufficio Farmaceutico di questo Assessorato copia del relativo verbale d'ispezione.

Di autorizzare il Sindaco del comune interessato all'affidamento della gestione del dispensario farmaceutico stagionale, secondo la normativa vigente e a quanto precisato con le note assessorili prot. n. 24/5684/6 del 17.2.2004 e n. 24/15560/6 del 13.5.2004.

Di disporre la pubblicazione della presente determinazione sul BURP, in quanto assimilabile agli atti indicati con lettera H art. 6 della L.R. 12.4.94 n. 13.

Di disporre che il presente provvedimento sia notificato al Sindaco di Carovigno (BR) e al Direttore Generale della ASL BR/1.

Il Dirigente Responsabile di Settore
Silvia Papini
